



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VALENTINO ORSOLINI CENCELLI"
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado
Via E. Filiberto, 5- 04016 Sabaudia (LT)
C.M. LTIC84300P- C.F. 80006830592 ☎ Tel: 0773/517163
✉ Mail: LTIC84300p@istruzione.it Pec: LTIC84300p@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icorsolinicencelli.edu.it



Prot 698 del 23/01/2026

A tutti i genitori

Al registro elettronico

Sito web

OGGETTO: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – legge n. 159 del 13 novembre 2023 (conversione "Decreto Caivano" D.L. n. 123 del 15 settembre 2023)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n.159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

COMUNICA

che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Si riportano integralmente i commi 4, 5 e 6 dell'art. 12 del "Decreto Caivano"

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di

istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

*5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi **dell'articolo 331 del codice di procedura penale** se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi **dell'articolo 331 del codice di procedura penale** in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.*

*6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'**articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516**, e all'**articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101**.*

La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il RODI (Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo di istruzione) medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

I docenti e l'Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.**

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Didattica, avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, **costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute accertati, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da

costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute accertati, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione è punito con la reclusione fino a un anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Marco SCICCHITANO)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993